******

**Regolamento Fondo Rischi**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione**

**Visto Funzione Compliance**

***Matrice delle revisioni***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed | Data | Rev | Data | Descrizione | Emesso da | Approvato da |
| 01 | 11.06.2008 | 00 | 11.06.2008 | Prima Emissione | Affari Generali | CDA |
| 01 | 11.06.2008 | 01 | 21.05.2009 | Aggiornamento per conformità alla operatività aziendale | Affari Generali | CDA |
| 01 | 11.06.2008 | 02 | 09.10.2009 | Aggiornamento responsabilità | Affari Generali | CDA |
| 01 | 11.06.2008 | 03 | 16.07.2010 | Aggiornamento per conformità alle norme statutarie | Affari Generali | CDA |
| 01 | 11.06.2008 | 04 | 06.10.2010 | Aggiornamento responsabilità e modalità di rimborso | Affari Generali | CDA |
| 01 | 11.06.2008 | 05 | 29.06.2011 | Aggiornamento modalità di rimborso | Affari Generali | CDA |
| 02 | 24.09.2014 | 00 | 24.09.2014 | Aggiornamento modalità di rimborso | Uff. Organizzazione | CDA |
| 02 | 29.04.2014 | 01 | 19.03.2015 | Aggiornamento modalità determinazione percentuali per rimborsi parziali e per compensazioni | Uff. Organizzazione | CDA |
| 02 | 29.04.2014 | 02 | 20.11.2015 | Aggiornamento per modifiche della struttura organizzativa e adeguamento a deliberazioni CdA | Uff. Affari generali e legali, organizzazione, sistemi informativi e digital confidi | CDA |
| 02 | 29.04.2014 | 03 | 25.07.2016 | Aggiornamento per conformità alle modifiche statutarie | Uff. Affari generali e legali, contrattualistica, organizzazione e sistemi informativi | CDA |
| 02 | 29.04.2014 | 04 | 27.03.2017 | Aggiornamento modalità di restituzione parziale | Ufficio Affari generali e legali, contrattualistica, gestione risorse umane, bandi e contributi  | CDA |

1. **Fondi rischi**

Ai sensi dell’Art 16.1 dello Statuto Confeserfidi, titolato “Fondi Rischi di Garanzia”, “per il conseguimento delle proprie finalità e dell’oggetto sociale, il Confidi potrà costituire ed alimentare appositi “fondi rischi” oltre che presso se stesso o presso terzi, anche presso Banche e altri intermediari finanziari con cui siano state stipulate le relative convenzioni, con funzione di garanzia dei crediti concessi”. Ai sensi dell’Art 16.6 dello Statuto Confeserfidi, “il Confidi, in rapporto alla maggiore patrimonializzazione richiesta ai fini della vigilanza o per consentire la continuità operativa con le banche convenzionate, può, ove se ne ravvisasse la necessità e nei limiti e con le forme fissate dall’Organo Amministrativo, disporre di sospendere o escludere del tutto il rimborso delle quote di partecipazione al fondo rischi monetario in precedenza versate, costituendo all’uopo apposita riserva patrimoniale o altra posta contabile”.

1. **Rimborso Fondo Rischi**

Ai sensi dell’art. 16.3 dello Statuto, *“nel caso in cui il socio abbia versato somme a titolo di fondi rischi su conti corrente vincolati a favore delle banche a garanzia monetaria e cappata dei rischi assunti, tali somme potranno essere restituite al socio in caso di sua richiesta, a condizione che tutti i finanziamenti del socio richiedente a valere su fondi rischi siano stati estinti”.*

Ai sensi dell’Art 16.4 dello Statuto Confeserfidi, **“**le somme versate a titolo di Fondo Rischi, in ogni caso da considerarsi infruttiferi di interessi, sono concretamente rimborsabili, previa deduzione delle frazioni di fondo assorbite o assorbende da insolvenze di altri soci, nonché delle spese, legali e amministrative, affrontate dal Confidi per il recupero delle suddette insolvenze. Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell’esercizio in cui la richiesta di rimborso è stata presentata e saranno quindi liquidate solo dopo l’approvazione del medesimo bilancio d’esercizio, nel termine di trenta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti”**.**

Ai sensi dell’Art. 16.6 dello Statuto Confeserfidi “*Il Confidi, in rapporto alla maggiore patrimonializzazione richiesta ai fini di vigilanza o per consentire la continuità operativa con le banche convenzionate, può, ove se ne ravvisasse la necessità e nei limiti e con le forme fissate dall'Organo amministrativo, disporre di sospendere o escludere del tutto il rimborso delle quote di partecipazione al fondo rischi monetario in precedenza versate, costituendo all'uopo apposita riserva patrimoniale o altra posta contabile dedicata.*

*In ogni caso, per quanto concerne il socio receduto o escluso, la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di fondo rischi deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l’esercizio sociale successivo a quello in cui il richiedente ha perso la qualità di socio. In mancanza di tale domanda, o in caso questa sia proposta oltre il suddetto termine, le somme spettanti al socio uscente saranno destinate alla riserva ordinaria.*

*Per quanto concerne il socio che abbia estinto tutti i finanziamenti, la domanda di rimborso delle somme versate a titolo di fondo rischi deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro l’esercizio sociale successivo a quello in cui il socio ha estinto tutti i finanziamenti. In mancanza di tale domanda, o in caso questa sia proposta oltre il suddetto termine, le somme spettanti al socio saranno destinate alla riserva ordinaria.*

Ai sensi dell’art. 16.3 dello Statuto, quindi, le somme versate a titolo di fondo rischi vengono restituite, dietro richiesta scritta del Socio avanzata al Confidi successivamente all’estinzione di tutte le linee di credito a valere sui fondi rischi. L’importo restituibile è determinato ai sensi dell’art. 16.4 dello statuto Confeserfidi e sarà restituito decurtato delle frazioni di fondo assorbite o assorbende da insolvenze di altri soci nonché dalle spese legali e amministrative affrontate dal Confidi per il recupero delle suddette insolvenze. L’importo spettante al Socio, così determinato, viene liquidato da Confeserfidi dopo l'approvazione del Bilancio di esercizio e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso. L’Art. 16.6 prescrive che la richiesta di restituzione deve essere avanzata dal socio che abbia estinto tutti i finanziamenti, a pena di decadenza, entrol’esercizio sociale successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati estinti; il socio receduto o escluso dovrà inoltrare la domanda di rimborso, a pena di decadenza, entro l’esercizio sociale successivo a quello in cui ha perso la qualità di socio.

In ogni caso, il Confidi può sospendere o escludere del tutto il rimborso delle quote di partecipazione al fondo rischi per esigenze di patrimonializzazione ai fini di vigilanza o per consentire la continuità operativa, nei limiti e con le forme all’uopo fissate dall'Organo amministrativo.

1. **Compensazione delle quote di Fondo Rischi**

Ai sensi dell’Art. 16.4 “*Resta salva la possibilità per il Confidi di operare la compensazione tra tutte le somme dovute al socio e tutti i crediti vantati nei confronti dello stesso. Nell’ipotesi in cui i crediti vantati dal confidi siano oggetto di transazione le somme di cui il socio ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull’operazione subita dal Confidi”.*

* 1. **Compensazione delle quote di Fondo Rischi a fini commerciali**

Nel caso in cui l’impresa proceda a rinnovare una o più linee di credito a garanzia monetaria per le quali, a suo tempo, ha versato somme a titolo di quote di fondo rischi, con una o più linee di credito a garanzia personale, l’importo del fondo rischi versato può essere portato a compensazione dei costi che l’impresa sostiene per l’ottenimento del nuovo credito da parte del Confidi. L’importo del fondo rischi concretamente compensabile verrà determinato, previa verifica contabile, decurtando l’importo originariamente versato delle frazioni di fondo rischi assorbite ed assorbende per le insolvenze degli altri soci del Confidi, nella misura determinata dall’ultimo bilancio approvato.

* 1. **Compensazione delle quote di Fondo Rischi in sede di contenzioso**

Nel caso in cui il Confidi maturi un credito nei confronti di una impresa socia cui ha prestato garanzia a valere su fondi rischi, a seguito di escussione da parte dell’ente erogante, il Socio potrà chiedere la compensazione tra tutte le somme dovute al Confidi e le somme versate a titolo di fondo rischi. L’importo del fondo rischi concretamente compensabile verrà determinato, previa verifica contabile, decurtando l’importo originariamente versato delle frazioni di fondo rischi assorbite ed assorbende per le insolvenze degli altri soci del Confidi, nella misura determinata, ogni anno, dalla Assemblea dei Soci di Confeserfidi.

Nell’ipotesi in cui i crediti vantati dal Confidi siano oggetto di transazione, le somme di cui il Socio ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull’operazione subita da Confeserfidi.

**4. Restituzione Parziale di quote di Fondo rischi**

Ai sensi dell’Art 16.5 dello Statuto Confeserfidi, **“**in seguito alla richiesta di restituzione, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio o su portafogli presunte, potrà autorizzare restituzioni parziali di quote, subordinando la restituzione del residuo all'approvazione del Bilancio per l'anno in corso”.

In applicazione dell’articolo citato, le richieste di restituzione dei fondi rischi versati per linee di credito estinte nello stesso anno della richiesta vengono evase versando al socio un acconto pari al 75% delle somme che sarebbero concretamente restituibili applicando la deduzione deliberata in sede di approvazione dell’ultimo bilancio.

L’eventuale residuo, determinato sulla base delle frazioni di fondo rischi assorbite e assorbende da insolvenze di altri soci risultanti dal bilancio dell’esercizio in cui è stata avanzata la richiesta, viene restituito a saldo entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.

1. **Sistema dei Controlli**

I controlli di primo livello sono demandati al Responsabile di ogni Ufficio coinvolto nel processo, ciascuno per le attività di propria competenza. Questi assicura il corretto svolgimento delle attività e, laddove accerti la presenza di eventuali irregolarità, sensibilizza la risorsa cui è demandata l’attività al fine di garantire una più efficiente gestione del servizio. Se è il caso allerta i Responsabili dei controlli di II e di III livello.

I controlli di secondo livellosono finalizzati alla prevenzione del Rischio di liquidità e di non conformità alle norme*.*

A presidio del rischio di liquidità la Funzione Controllo Rischi accerta trimestralmente la corretta movimentazione dei fondi utilizzati per il rimborso delle quote di fondo rischi dovute ai soci e la conseguente correttezza delle relative scritture contabili.

A presidio del rischio di non conformità alle norme la Funzione compliance assicura che i presente Regolamento sia conforme alla normativa esterna e allo Statuto del Confidi.

Le Funzioni Controllo Rischi e Compliance ha l’onere di riferire, oltre che al Consiglio di Amministrazione, tempestivamente all’Internal Audit e all’Amministratore Delegato in merito alle risultanze delle verifiche effettuate.

I controlli di terzo livello, eseguiti dalla funzione Internal Audit, in conformità al piano di audit sono finalizzati alla verifica che l’attività di rimborso delle quote di fondo rischi sia effettuata nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa interna al Confidi.

L’Internal Audit riferisce al Consiglio di Amministrazione le risultanze della sua attività di revisione interna.